

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 3 del 01.02.2024

Proposta istruttoria

Ufficio Segreteria

Proponente: Dott. Moriondo

OGGETTO: CASA VACANZE DI CESENATICO – FORNITURA ACQUA POTABILE. ANNO 2024 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B062C0F979.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - SEGRETARIO

PREMESSO che per il funzionamento della Casa di Vacanze di Cesenatico occorre procedere con l'affidamento del servizio e conseguente impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile per l'anno 2024;

DATO ATTO che in provincia di Cesenatico il servizio di fornitura di acqua è demandato alla Ditta HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 – P.IVA 04245520376;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17, e dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche sono qui riassunte:

- il fine che il contratto intende perseguire e relativo oggetto è la fornitura di acqua per la Casa Vacanze di Cesenatico;
- importo del contratto: € 1.000,00, oltre Iva di legge;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le

stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

DATO ATTO che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito sull'apposito portale ANAC – Piattaforma Contratti Pubblici – come da Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 - il CIG: B062C0F979, tenuto altresì conto anche dell'art. 148 de. D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO altresì che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le

garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, e che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Ditta HERA S.p.A. – corrente in Bologna (BO) – Viale C. Berti Pichat n. 2/4 – P.I. 04245520376, la fornitura di acqua per la Casa Vacanze di Cesenatico fino ad un importo pari ad € 1.000,00 (oltre Iva e oneri di legge), per un totale complessivo di € 1.100,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta

particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- stante quanto indicato nel presente punto, l'incarico in oggetto della presente Determinazione, è rivolto a soggetto che non ha mai operato nei confronti dell'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 del 09.06.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara e che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

ACQUISITO il Durc online numero protocollo INAIL_42232349 del 29.01.2024, con scadenza validità 28.05.2024, che risulta regolare;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO inoltre che

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.02.2022 è stato disposto di procedere con la concessione in uso della Casa Vacanze di Cesenatico a operatori del settore tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico per la raccolta e conseguente valutazione delle proposte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 02.03.2022 è stata ratificata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.02.2022;

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 02.03.2022 è stato approvato il testo dell'avviso pubblico per la concessione in uso dell'immobile "Casa Vacanze di Cesenatico";
- che con Determinazione del Segretario Responsabile del Servizio n. 13 del 28.03.2022 è stata approvata la graduatoria relativa all'avviso pubblico di cui alle precedenti premesse che vede come prima posizionata la Ditta .So.ri.co. S.r.l., con sede in Contrada Apostolella, Simeri Crichi (CZ);

CONSIDERATO altresì che le utenze della Casa Vacanze di Cesenatico, nelle more delle volture di tutti i contatori e contratti a carico della Concessionaria, sono da quest'ultima rimborsate al Consorzio stesso;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20.09.2018 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Consorzio, nonché di responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Roberto Moriondo;

VISTI:

- lo Statuto del Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Ditta HERA S.p.A. – corrente in Bologna (BO) – Viale C. Berti Pichat n. 2/4 – P.I. 04245520376, per un importo a consumo fino ad € 1.000,00, oltre Iva di legge, per complessivi € 1.100,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 1.100,00 con imputazione all'intervento U.1.03.02.05.000 – Prestazione di Servizi – Casa Vacanze di Cesenatico - Utenze del Bilancio di Previsione 2024-2026, Esercizio 2024, in corso di predisposizione, dando atto del rispetto del limite dei dodicesimi di spesa;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato

dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. DI PRECISARE che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B062C0F979 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
6. DI DARE ATTO che per eventuali conguagli di maggiori spese si procederà con ulteriori determinazioni di impegni di spesa;
7. DI DARE ATTO che, nelle more delle volture delle utenze della Casa Vacanze di Cesenatico in capo alla Concessionaria, si provvederà con successiva determinazione agli accertamenti dei rimborsi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO

(Dott. Roberto Moriondo)



Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	2024	U.1.03.02.05.000 Cesenatico	1.100,00 €

rende esecutiva la determinazione.

Data

01.02.2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Roberto Moriondo



